

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

ASSICURAZIONI RISCHIO VITA E INFORTUNI

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI (PREMI RELATIVI ALLE)
Norma legislativa	(Art. 15, comma 1, lett. f)
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	19%
Rigo della Dichiarazione	RP da 8 a 13 Codice 36
Rigo del Modello 730	E da 8 a 10 Codice 36

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell'assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi -Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti.

Se si tratta di contratti stipulati o rinnovati fino al 31/12/2000, dalla documentazione rilasciata dall'assicurazione deve risultare che non è consentita la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

L'importo **non deve complessivamente superare 530,00 euro** e la detrazione riguarda:

- i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

Deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice 36.

Si ricorda che **i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo RP21.**

NELLA PAGINA SUCCESSIVA UNA TABELLA RIEPILOGATIVA CONDIZIONI E LIMITI DI DETRAIBILITA' DELLE ASSICURAZIONI

Data di stipula o rinnovo del contratto	Oggetto del contratto	Condizioni richieste	Limite di spesa
Fino al 31.12.2000	Assicurazione vita e infortuni	Contratto: -di durata non inferiore a 5 anni -che non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima	Codice "36" € 530
Dal 1.01.2001	Assicurazione	Rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%	
Dal 1.01.2016	Assicurazione	Rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave	Codice "38" € 750
Non rileva la data	Assicurazione	-Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana -La compagnia di assicurazione non può recedere dal contratto	Codice "39" € 1.291,14

Fermo restando il limite di spesa ammessa in detrazione per singolo Codice:

— La somma degli importi con codice onere "36" e "38" non può superare € 750;

— La somma degli importi con codice onere "36", "38" e "39" non può superare € 1.291,14 Esempio:

Importo con codice "36" = 530

Importo con codice "38" = 500 ricondotto ad euro 220

Importo con codice "39" = 1.000 ricondotto ad euro 541 (1.291 – 530 – 220)